

Caroline Savi

Université Paris Nanterre,
Centre de Recherches Italiennes (CRIX)
csavi@parisnanterre.fr

Italogramma N. 21. (2023)

<https://doi.org/10.58849/italog.2023.SAV>

LA FAMIGLIA ITALIANA IERI E OGGI: LA SVOLTA DEL NOVECENTO

Abstract

The Twentieth Century has witnessed great transformations in the family realm both from a social and a legal perspective. This is particularly the case around 1970 when Law no. 898 («Legislation of Cases of Dissolution of Marriage» / «Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio») was passed, which was a «necessary prerequisite» of Law no. 151 1975 («Reform of Family Law» / «Riforma del diritto di famiglia»), often identified as the basis for a new family law framework. Relying mostly on the evolution of the institutions of marriage and filiation, we shall see that the revolution triggered by Law no. 151/1975 is far from over.

Keywords: Family, reforms, gender equality, filiation.

Negli anni '70 del Novecento sono state approvate importantissime riforme nell'ambito del diritto di famiglia quale la legge sul divorzio n. 898/1970¹ che ha costituito non solo una rottura con la tradizione millenaria ispirata all'idea cattolica dell'indissolubilità del matrimonio² ma anche il "necessario presupposto"³ della grande riforma del diritto di famiglia avvenuta con la legge n. 151/1975⁴. Queste due leggi, insieme alla legge n. 194/1978⁵ sull'interruzione volontaria della gravidanza, vengono approvate in un contesto di "mutamento sociale, politico, economico e culturale, caratterizzante gli anni Sessanta e Settanta"⁶ e di "crescente diffondersi degli ideali della simmetria coniugale e della parità giuridico-economico-culturale tra i sessi"⁷. Esse sono il frutto di anni di accesi dibattiti e segnano conquiste in termini di parità di genere nella famiglia e nella società.⁸

-
- ¹ Legge 1° dicembre 1970 n. 898 recante "Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio", Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 306, 3 dicembre 1970. Il primo progetto di legge sul divorzio, "ammesso in casi particolari come adulterio, tentato uxoricidio, condanne ai lavori forzati", è stato presentato da Salvatore Morelli nel 1878: si veda in particolare Elena Vellati, *Il nuovo diritto di famiglia e il ruolo della donna*, in «Novecento.org», n. 8, agosto 2017, <https://www.novecento.org/dossier/italia-didattica/il-nuovo-diritto-di-famiglia-e-il-ruolo-della-donna/#perdocenti8> (consultato il 22 settembre 2022).
- ² Ai sensi dell'articolo 149, comma 1°, Codice civile previgente "Il matrimonio non si scioglie che con la morte di uno dei coniugi".
- ³ Vittorio Frosini, *Il diritto di famiglia nella teoria generale del diritto*, in «Il Foro Italiano», Vol. 100, parte quinta: Monografie e varietà, 1977, p. 89.
- ⁴ Legge 19 maggio 1975 n. 151 recante «Riforma del diritto di famiglia», Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 135, 23 maggio 1975.
- ⁵ Legge 22 maggio 1978 n. 194 recante «Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza», Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 140, 22 maggio 1978.
- ⁶ Luca Raffini, *Le nuove generazioni e il Sessantotto. Tra mito e contro-mito*, in «Società e Mutamento Politica», Vol. 9, n. 18, 2018, p. 331.
- ⁷ Bianca Barbero Avanzini, *Mutamento sociale e norme istituzionalizzate: analisi del contenuto del nuovo diritto di famiglia*, in «Studi di Sociologia», Anno 19, Fasc. 3, luglio-settembre 1981, p. 314.
- ⁸ Si vedano in particolare Rosella Rettaroli, *Il 18 dicembre 1970 entra in vigore la legge Fortuna-Baslini che permette alle coppie di porre giuridicamente termine a un'unione: tanto è stato fatto in termini di diritti civili, ma molto resta da fare per le pari opportunità di genere*, in «Rivista il Mulino», 17 dicembre 2020, <https://www.rivistailmulino.it/a/cinquant-anni-di-divorzi> (consultato il 21 settembre 2022); Rossella Certini, *La famiglia: un progetto pedagogico*, in «Studi sulla formazione», 2-2013, p. 71; Sergio Lariccia, *La legge sul divorzio e la riforma del diritto di famiglia in Italia negli anni 1970-75*, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», Rivista telematica, fascicolo n. 22 del 2020, p. 62 e Debora Migliucci, *Le famiglie italiane e la Costituzione repubblicana. Storia controversa di una "società naturale"*, Tesi di Dottorato di ricerca, Università degli Studi di Milano, 2013, p. 13.

In un primo tempo ci si propone di ripercorrere brevemente l'evoluzione legislativa che ha portato all'approvazione della legge n. 151/1975. In un secondo tempo, soffermandosi sulla questione dell'eguaglianza tra uomo e donna in quanto coniugi e/o genitori da un lato e tra figli dall'altro, si vedrà che la legge n. 151/1975 ha innescato una *rivoluzione* che è lontana dall'essere finita.⁹

1. L'evoluzione legislativa che ha portato all'approvazione della legge n. 151/1975

Il primo Codice civile dell'Italia unita – il cosiddetto “Codice Pisanelli” – viene approvato nel 1865 ed entra in vigore il 1° gennaio 1866. La sua finalità politica immediata è di dare al diritto civile una regolamentazione unitaria in tutte le regioni d'Italia, dove, prima dell'unificazione, erano vigenti codici civili diversi. Questo codice si ispira al *Code civil* francese del 1804, primo grande codice di diritto privato dell'età moderna. Tuttavia, il codice italiano si differenzia dal codice francese per quanto riguarda la disciplina del diritto di famiglia e del diritto successorio per via delle diverse tradizioni sviluppatasi nei due paesi in questi settori. Nel codice del 1865, il marito è capo della famiglia e senza la sua autorizzazione, la moglie non può disporre neanche dei propri beni.¹⁰ L'autorizzazione maritale viene soppressa dalla legge n. 1776/1919¹¹ che costituisce la prima riforma del

⁹ Si vedano in particolare Cecilia Cacciotto, *La famiglia italiana dalla riforma del 1975 a oggi*, 28 marzo 2019, <https://it.euronews.com/2019/03/28/la-famiglia-italiana-dalla-riforma-del-1975-a-oggi> (consultato il 21 settembre 2022) e Alberto Rapisarda, *Rivoluzione in famiglia*, in «Stampa Sera», mercoledì 23 aprile 1975, p. 1.

¹⁰ Ai sensi dell'articolo 131 Codice civile del 1865 “Il marito è capo della famiglia: la moglie segue la condizione civile di lui, ne assume il cognome, ed è obbligata ad accompagnarlo dovunque egli creda opportuno di fissare la sua residenza”.
Ai sensi dell'articolo 134 Codice civile del 1865 “La moglie non può donare, alienare beni immobili, sottoporli ad ipoteca, contrarre mutui, cedere o riscuotere capitali, costituirsi sicurtà, né transigere o stare in giudizio relativamente a tali atti, senza l'autorizzazione del marito”.
Si veda per esempio Elena Vellati, op. cit.: “Una questione che aveva caratterizzato per lungo tempo il dibattito sul codice familiare era stata quella dell'autorizzazione maritale, necessaria per qualsiasi atto amministrativo di beni materiali anche appartenuti alla donna, che derivava dal sostanziale non riconoscimento alla stessa della capacità di amministrare alcun tipo di bene non essendo in grado di gestire alcun affare o negozio, dominata com'era da un'incontrollata emotività. Il problema era ovviamente legato alla famiglia borghese, che vantava proprietà familiari e dotali che dovevano essere comunque gestite”.

¹¹ Legge 17 luglio 1919 n. 1176 recante «Disposizioni sulla capacità giuridica della donna», Gazzetta Ufficiale, n. 172, 19 luglio 1919.

diritto di famiglia. Questa soppressione rappresenta “una vittoria di tappa nella lunga corsa della parificazione tra uomo e donna anche nella famiglia”.¹²

Il movimento di trasformazione giuridica della famiglia viene bloccato qualche anno dopo con la firma dei Patti Lateranensi dell'11 febbraio 1929 e in particolare con il Concordato che riconosce effetti civili al matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto cattolico.¹³ Con il Concordato viene cristallizzata “la struttura familiare nel modello di tradizione cattolica”.¹⁴

Il nuovo Codice civile italiano, di ispirazione francese e tedesca,¹⁵ entra in vigore nel 1942 in piena guerra¹⁶ ma il primo libro, “Delle persone e della famiglia”, è già in vigore dal 1° luglio 1939.¹⁷ Il nuovo codice, come quello precedente, stabilisce un'organizzazione gerarchica e autoritaria della famiglia segnata da una netta disegualianza giuridica tra il marito e la moglie sia nei loro rapporti “orizzontali” sia nei loro rapporti “verticali” con i figli.¹⁸ Il marito è il *capo della famiglia*, la moglie gli deve ubbidire e lo deve accompagnare “dovunque egli crede opportuno di fissare la sua residenza” (articolo 144 Codice civile previgente). Lui ha il dovere di proteggerla, di tenerla presso di sé e di somministrarle “tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita in proporzione delle sue sostanze”. Se non ha mezzi sufficienti, la moglie deve contribuire al suo mantenimento (articolo 145 Codice civile previgente). Entrambi i genitori sono titolari della potestà genitoriale ma questa viene esercitata dal padre. Solo dopo la sua morte e negli altri casi stabi-

¹² Giuseppe Branca, *Autoritarismo, spirito punitivo e diritti di famiglia*, in «Il Foro Italiano», Vol. 96, n. 9, settembre 1973, p. 198.

¹³ Ai sensi dell'articolo 5 della legge 27 maggio 1929 n. 847 recante «Disposizioni per l'applicazione del concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio», Gazzetta Ufficiale n. 133, 08 giugno 1929: “Il matrimonio celebrato davanti un ministro del culto cattolico, secondo le norme del diritto canonico, produce, dal giorno della celebrazione, gli stessi effetti del matrimonio civile, quando sia trascritto nei registri dello stato civile secondo le disposizioni degli articoli 9 e seguenti”.

¹⁴ Vittorio Frosini, op. cit., p. 87.

¹⁵ È a partire dalla fine dell'Ottocento che la dottrina italiana si consacra allo studio del pensiero giuridico tedesco.

¹⁶ Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante «Approvazione del testo del Codice civile», Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 79, 4 aprile 1942.

¹⁷ Regio Decreto 12 dicembre 1938, n. 1852 recante «Approvazione del testo del Libro Primo del Codice civile», Gazzetta Ufficiale n. 285, 15 dicembre 1938 – Suppl. Ordinario n. 285.

¹⁸ Sull'uso degli aggettivi “orizzontali” e “verticali”, si veda ad esempio Stefania Cecchini, *Giurisprudenza costituzionale di genere. Paradigmi di genere e principio di eguaglianza nelle pronunce della Corte costituzionale*, Tesi di Dottorato di ricerca, Università degli Studi di Cagliari, 2019, p. 71, nota 28.

liti dalla legge, è esercitata dalla madre (articolo 316 Codice civile previgente). Ma anche dopo la morte del padre, la madre deve seguire la sua volontà, questi può infatti “per testamento, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata stabilire condizioni alla madre superstite per l’educazione dei figli e per l’amministrazione dei beni” (articolo 338, comma 1°, Codice civile previgente). La madre superstite, se non vuole accettare le condizioni, può chiedere al Tribunale di essere dispensata dalla loro osservanza ma non è semplice ottenere la dispensa.

Per quanto riguarda i figli, il Codice civile crea condizioni di sfavore per i figli nati fuori dal matrimonio, considerandoli pericolosi concorrenti dei figli *legittimi* nati nel matrimonio.¹⁹

Qualche anno dopo, nel 1948, entra in vigore la Costituzione che contiene alcune importanti ed innovative norme dedicate alla famiglia ed in particolare gli articoli 29, 30 e 31.²⁰ Con l’articolo 29, la Costituzione dispone che “La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio” e stabilisce “l’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare”.²¹ Con l’articolo 30, la Costituzione equipara la filiazione nel matrimonio e la filiazione fuori del matrimonio.²²

¹⁹ Si vedano in particolare Gilda Ferrando, *Diritto di famiglia*, Zanichelli, Bologna, 4ª edizione, 2020, pp. 2 e 3; Camera dei deputati XVI Legislatura, *Documentazione per l’esame di Progetti di legge, Revisione della normativa in materia di filiazione AA.C. 2519, 3184, 3247, 3915*, n. 276, II edizione, 1° febbraio 2011, <http://documenti.camera.it/leg16/dossier/Testi/gi0326.htm> (consultato il 23 settembre 2022); Alessandro Oddi, *La famiglia tra società e diritto. Prolegomeni*, 10 dicembre 2012, in «Eius» <https://www.eius.it/articoli/2012/002> (consultato il 15 settembre 2022) e Stefania Cecchini, op. cit., p. 71.

²⁰ “Sarà l’entrata in vigore della Costituzione Repubblicana [...] a determinare una rinnovata considerazione dei rapporti e delle dinamiche della famiglia, aprendo la strada all’opera di riforma culminata poi solo nel 1975”: Angela Busacca, *Semplicemente “figli”*. *Brevi note sulla rilevanza giuridica della filiazione naturale: dalle discriminazioni all’unicità dello status filiationis*, in «Humanities», Anno 2, n. 4, giugno 2013, p. 3 nota 4.

²¹ “La previsione dell’eguaglianza dei coniugi [...] non è stata una scelta pacifica ed esente da critiche all’interno dell’Assemblea Costituente. Calamandrei, ad esempio, ne denunciava l’ipocrisia, accusando la disposizione di dire «cose che non corrispondono a verità» poiché, a suo avviso, non poteva esserci l’unità familiare senza diseguaglianza dei coniugi, in linea con la disciplina fortemente patriarcale che caratterizzava il diritto di famiglia del codice civile del 1942”: Stefania Cecchini, op. cit., pp. 33 e 34.

²² Ai sensi dell’articolo 30 della Costituzione “È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità”.

Occorre aspettare ventisette anni perché venga data piena attuazione ai principi costituzionali. Il percorso legislativo per arrivare all'approvazione della legge n. 151/1975 recante "Riforma del diritto di famiglia" è stato infatti "lento ed incerto".²³ Una prima proposta di legge era stata presentata a metà degli anni Cinquanta²⁴ e i lavori parlamentari erano iniziati verso la metà degli anni Sessanta.

Finalmente, dopo anni di polemiche, di contrasti, di convegni, di dibattiti, che hanno coinvolto le forze politiche e culturali di tutto il paese, il parlamento nel 1975 ha provveduto a emanare la "riforma del diritto di famiglia" (legge 19 maggio 1975, n. 151, entrata in vigore il 20 settembre 1975), prendendo atto dell'evoluzione politico-sociale che aveva caratterizzato lo sviluppo della società italiana nei decenni precedenti.²⁵

La legge n. 151/1975 dà nascita al *nuovo* diritto di famiglia: il marito non è più il capo assoluto della famiglia e viene riconosciuta l'eguaglianza formale tra i coniugi con gli articoli 143 e 144 del Codice civile.²⁶ Quest'eguaglianza risulta anche dalle nuove disposizioni economiche contemplate dalla legge quali il riconoscimento del lavoro casalingo alla stregua del lavoro professionale per la contribuzione ai bisogni della famiglia;²⁷ l'introduzione della comunione dei beni come regime patrimoniale legale in sostituzione della separazione dei beni che avvantaggiava il marito; l'abolizione della dote e i diritti riconosciuti alla moglie nell'impresa familiare.²⁸ La scelta del luogo di residenza della fa-

²³ Michele Sesta, *Manuale di diritto di famiglia*, Cedam, Padova, 9ª edizione, 2021, p. 17.

²⁴ Si veda per esempio Debora Migliucci, op. cit., p. 35.

²⁵ Sergio Lariccia, op. cit., p. 75.

²⁶ Ai sensi dell'articolo 143, comma 1º, Codice civile "Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri" e ai sensi dell'articolo 144, comma 1º, Codice civile "I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa". Si vedano alcuni articoli di quotidiani di allora: AA.VV., *La riforma porta in casa la parità*, «L'Unità» 23 aprile 1975, p. 8; Gianfranco Franci, *Storica riforma del diritto di famiglia. Diventa assoluta la parità tra i coniugi*, in «La Stampa», mercoledì 23 aprile 1975, pp. 1 e 2; Alberto Rapisarda, op. cit.

²⁷ Ai sensi dell'articolo 143, comma 3º, Codice civile "Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia".

²⁸ Si veda in particolare Raffaella Sarti, *Dopo un iter di quasi nove anni, arrivava in porto la riforma dell'assoluta parità tra i coniugi, come intitolava «La Stampa», commentando l'approvazione*, in «Rivista il Mulino», 17 maggio 2019, <https://www.rivistailmulino.it/a/19-maggio-1975> (consultato il 15 settembre 2022).

miglia diventa una decisione comune e i coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare. Il concetto di patria potestà cade e viene riconosciuta la parificazione dei coniugi nella *potestà*²⁹ sui figli. Viene anche riconosciuta la parità tra figli nati nel matrimonio e figli nati fuori matrimonio ma non si tratta nel 1975 di una parità piena. Occorre aspettare la legge n. 219/2012³⁰ e il decreto legislativo n. 154/2013³¹ perché ci sia una parità totale tra i figli.

Un aspetto importante della legge riguardava [...] le differenze tra figli legittimi e illegittimi, di cui ora si parlava solo come di figli "naturali" [...]. Di fatto, profonde differenze avevano continuato a caratterizzare la condizione dei figli nati dentro e fuori del matrimonio. La riforma le avrebbe ridotte, non cancellate. [...] Infine, la riforma cancellava molte delle discriminazioni, quanto a diritti successori, dei figli naturali, pur senza equipararli completamente ai figli legittimi.³²

La parità tra i coniugi e quella tra i figli riconosciute dalla Costituzione vengono inserite nel Codice civile solo nel 1975 e sussiste quindi un profondo divario tra le norme costituzionali e quelle del Codice civile per quasi tre decenni. In questo periodo, la Corte costituzionale – i cui lavori iniziano nel 1956 (ossia 8 anni dopo l'entrata in vigore della Costituzione) – interviene varie volte per rimuovere alcune discriminazioni sia tra coniugi che tra figli.³³

Per quanto riguarda in particolare l'eguaglianza tra i coniugi, l'attività della Corte può essere divisa in due fasi: una prima fase durante la quale la Corte tende a negare la portata innovativa delle norme costituzionali dando rilievo

²⁹ Dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 154/2013 non si parla più di *potestà* ma di *responsabilità* genitoriale.

³⁰ Legge 10 dicembre 2012 n. 219 recante «Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali», Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 293, 17 dicembre 2012.

³¹ Decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 recante «Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219», Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 5, 08 gennaio 2014.

³² Raffaella Sarti, op. cit.

³³ «Molte norme del codice civile erano in evidente contrasto con i principi contenuti nella costituzione in materia familiare e con la stessa coscienza sociale. L'inerzia del parlamento e dei governi ha, più di una volta, reso necessario l'intervento della corte costituzionale, la quale ha provveduto a modificare parzialmente tale situazione di inattuazione della costituzione, eliminando, tra le altre, alcune disposizioni [...] contrastanti con la norma di uguaglianza giuridica»: Sergio Lariccia, op. cit., pp. 74 e 75. Per quanto riguarda i figli, si vedano in particolare le sentenze 7 febbraio 1963 n. 7; 2 aprile 1969, n. 79; 16 aprile 1973, n. 50; 21 marzo 1974 n. 82: <https://www.cortecostituzionale.it/actionRicercaSemantica.do> (consultato il 30 settembre 2022).

piuttosto alle limitazioni previste al fine di garantire l'unità familiare³⁴ e una seconda fase durante la quale la Corte fonda le sue decisioni "sull'immediata prescrittività del principio di eguaglianza".³⁵

Per illustrare la prima fase, si può citare ad esempio la sentenza n. 64 del 1961³⁶ che ha ad oggetto l'articolo 559 del Codice penale previgente che prevedeva come reato soltanto l'adulterio della moglie e non anche quello del coniuge in generale. L'adulterio del marito veniva punito solo se teneva una concubina nella casa coniugale, o notoriamente altrove.³⁷ In due procedimenti penali era stata sollevata la questione della legittimità costituzionale dell'articolo 559 del Codice penale in quanto esso creava una disparità di trattamento giuridico tra la moglie e il marito contraria al principio stabilito dall'articolo 29 della Costituzione e al principio della parità dei sessi davanti alla legge previsto dall'articolo 3 della Costituzione.³⁸

La Corte costituzionale dichiarò non fondata la questione sollevata e concluse che l'articolo 559 del Codice penale non violava il principio di eguaglianza. Per la Corte, il legislatore aveva valutato diversamente due situazioni considerate differenti in quanto l'adulterio della moglie appariva, in base "alla prevalente opinione", offesa più grave che non quella "derivante dalla isolata infedeltà del marito" per via della sua "azione disgregatrice" sulla intera famiglia, del "turbamento psichico" che provocava nei figli minori e soprattutto del "pericolo della introduzione nella famiglia di prole non appartenente al marito, e che a lui [veniva], tuttavia, attribuita per presunzione di legge". Si evince da

³⁴ Si veda in particolare Michele Sesta, *op. cit.*, pp. 11 e 12. Si veda inoltre Debora Migliucci (*op. cit.*, p. 35) che parla di «congelamento della Costituzione».

³⁵ Stefania Cecchini, *op. cit.*, p. 29.

³⁶ Corte costituzionale, sentenza 23 novembre 1961 n. 64, <https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=1961&numero=64> (consultato il 15 settembre 2022).

³⁷ Ai sensi dell'articolo 559 Codice penale previgente "La moglie adultera è punita con la reclusione fino a un anno.

Con la stessa pena è punito il correo dell'adultera.

La pena è della reclusione fino a due anni nel caso di relazione adulterina.

Il delitto è punibile a querela del marito".

Ai sensi dell'articolo 560 Codice penale previgente "Il marito, che tiene una concubina nella casa coniugale, o notoriamente altrove, è punito con la reclusione fino a due anni.

La concubina è punita con la stessa pena.

Il delitto è punibile a querela della moglie".

³⁸ Ai sensi dell'articolo 3, comma 1° della Costituzione "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali".

questa sentenza come la supremazia della figura del marito sia riuscita a “compennetrare anche nell’argomentazione giuridica, condizionandola, nonostante la vigenza dell’art. 29, co.2 Cost.”.³⁹

Per illustrare la seconda fase, vanno citate le *storiche* sentenze n. 126/1968, n. 127/1968 e n. 147/1969⁴⁰ che hanno depenalizzato l’adulterio della moglie. La Corte costituzionale, prendendo atto dell’“attuale realtà sociale”, riteneva che la discriminazione tra marito e moglie fosse “di grave nocumento alla concordia ed alla unità della famiglia” e che la legge, non attribuendo rilevanza all’adulterio del marito, poneva in stato di inferiorità la moglie, la quale veniva lesa nella sua dignità. Riteneva altresì che la discriminazione fosse un privilegio assicurato al marito e che, come tutti i privilegi, violava il principio di parità.

Nel 1975, anno del “big bang”,⁴¹ entra dunque in vigore il *nuovo* diritto di famiglia ma l’eguaglianza tra coniugi, espressione della più ampia eguaglianza di genere, come quella tra figli, non è perfetta.

II. Una rivoluzione non finita

Si ha piena attuazione dell’eguaglianza tra i figli nati nel matrimonio e fuori matrimonio solo con la legge n. 219/2012 e con il decreto legislativo n. 154/2013, precedentemente citati, che hanno introdotto il principio dell’unicità dello stato di figlio⁴² e che hanno posto l’interesse del figlio al centro di tutta la disciplina dei rapporti di filiazione. Si è parlato di un “cambiamento epocale”⁴³ e della riforma più ampia del diritto di famiglia dal 1975. Prima di questa riforma non veniva riconosciuta la *parentela naturale* in linea collaterale e il figlio *naturale* non aveva gli stessi diritti successori del figlio *legittimo* nei confronti dei collaterali. Con la riforma della filiazione, il figlio nato fuori matrimonio è chiamato a pie-

³⁹ Stefania Cecchini, op. cit., p. 75.

⁴⁰ Corte costituzionale, sentenza 16 dicembre 1968, n. 126, <https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=1968&numero=126>; Corte costituzionale, sentenza 16 dicembre 1968, n. 127, https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:1968:127; Corte costituzionale, sentenza 27 novembre 1969, n. 147, <https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=1969&numero=147> (consultato il 22 settembre 2022).

⁴¹ Cecilia Cacciotto, op. cit.

⁴² Ai sensi dell’articolo 315 Codice civile «Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico».

⁴³ Si veda in particolare Gilda Ferrando, op. cit., p. 267.

no titolo alla successione legittima⁴⁴ e c'è una completa identità tra la famiglia matrimoniale e la famiglia non matrimoniale. La filiazione viene tutelata come valore indipendente dal matrimonio e la parentela dipende dalla generazione o dall'adozione e non dal matrimonio. Si realizza così la separazione tra filiazione e matrimonio.

Tornando all'argomento dell'eguaglianza di genere, è interessante soffermarsi in particolare sulle norme che regolano, nell'ordinamento italiano, l'attribuzione del cognome ai figli perché esse sono il segno di una persistente diversità di trattamento. Per i figli nati nel matrimonio, non c'è una regola espressa e l'attribuzione del cognome paterno risulta da una regola "implicita" nel sistema.⁴⁵ Per i figli nati fuori del matrimonio, il Codice civile dispone che il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto – quindi potrebbe assumere quello della madre se lo riconosce per prima – ma dispone altresì che se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre (articolo 262, comma 1°, Codice civile). Infine, i figli adottati assumono il cognome del marito (articolo 299, comma 3°, Codice civile). La Corte costituzionale si è pronunciata diverse volte sulla questione della legittimità costituzionale di dette norme.

Per quanto riguarda il cognome attribuito ai figli in costanza di matrimonio, la Corte afferma, già nel 1988, che sarebbe possibile e probabilmente conforme all'evoluzione della coscienza sociale, "sostituire la regola vigente [...] con un criterio diverso, più rispettoso dell'autonomia dei coniugi"⁴⁶ e dichiara, nel 2006, che il sistema di attribuzione del cognome è "retaggio di una concezione patriarcale della famiglia [...] e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell'ordinamento e con il valore costituzionale dell'uguaglianza tra uomo e donna".⁴⁷

La questione del cognome dei figli non viene risolta né con la legge n. 219/2012 né con il decreto legislativo n. 154/2013 e per alcuni autori si tratta di un'occasione mancata dalla riforma.

Nel 2014, l'Italia viene condannata dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che ravvisa nella "lacuna del sistema giuridico italiano", secondo il quale

⁴⁴ Si vedano gli articoli 258, comma 1°, Codice civile ("Il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso") e 565 e seguenti Codice civile.

⁴⁵ Gilda Ferrando, op. cit., p. 87.

⁴⁶ Corte costituzionale, ordinanza n. 176/1988, Gazzetta Ufficiale, 24 febbraio 1988 n. 8.

⁴⁷ Corte costituzionale, sentenza n. 61/2006, Gazzetta Ufficiale, 22 febbraio 2006 n. 8.

il figlio nato nel matrimonio viene iscritto nei registri dello stato civile con il cognome del padre, senza nessuna possibilità di deroga, “nemmeno in caso di consenso tra i coniugi in favore del cognome della madre”, una violazione degli articoli 8 (“Diritto al rispetto della vita privata e familiare”) e 14 (“Divieto di discriminazione”) della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Per superare questa lacuna – ad avviso della Corte – “dovrebbero essere adottate riforme nella legislazione e/o nelle prassi italiane”.⁴⁸

Nel 2016, dopo la condanna da parte della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e in assenza di un intervento del legislatore, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma desumibile da diversi articoli del Codice civile e di altri testi nella parte in cui non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno. In questa sentenza, la Corte afferma in particolare che la diversità di trattamento dei coniugi nell’attribuzione del cognome ai figli, “in quanto espressione di una superata concezione patriarcale della famiglia e dei rapporti fra coniugi”, non è compatibile “né con il principio di uguaglianza, né con il principio della loro pari dignità morale e giuridica”.⁴⁹ Nonostante gli inviti rivolti al legislatore da diversi anni, nessuna legge è stata finora approvata.

Di recente, con la *storica* sentenza n. 131/2022⁵⁰, redatta dalla Giudice Emanuela Navarretta, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 262, comma 1° del Codice civile (cognome del figlio nato fuori matrimonio) e ha esteso l’illegittimità anche alle norme sull’attribuzione del cognome al figlio nato nel matrimonio e al figlio adottato. Per la Corte, il cognome del figlio deve comporsi con i cognomi dei genitori, nell’ordine dagli stessi concordato, fatta

⁴⁸ Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, causa Cusan e Fazzo c. Italia, 7 gennaio 2014, [https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.page?facetNode_1=0_8_1_61&facetNode_2=1_2\(2014\)&contentId=SDU978646&previousPage=mg_1_20#](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.page?facetNode_1=0_8_1_61&facetNode_2=1_2(2014)&contentId=SDU978646&previousPage=mg_1_20#) (consultato il 24 settembre 2022).

⁴⁹ Corte costituzionale, sentenza n. 286/2016, Gazzetta Ufficiale, 28 dicembre 2016 n. 52. Si veda per esempio Luana Leo, *Famiglia ed eguaglianza: un legame da rivedere*, in «Cammino diritto», n. 9/2020, <https://rivista.camminodiritto.it>, p. 23 (consultato il 15 settembre 2022).

⁵⁰ Corte costituzionale, sentenza n. 131/2022, Gazzetta Ufficiale, 01 giugno 2022 n. 22. Si vedano in particolare Maria Alessandra Iannicelli, *La scelta del cognome da attribuire al figlio deve poter essere condivisa dai genitori*, in «Familia», 30 aprile 2022, <https://www.rivista-familia.it/2022/04/30/la-scelta-del-cognome-da-attribuire-al-figlio-deve-poter-essere-condivisa-dai-genitori/> (consultato il 15 settembre 2022) e Marta Picchi, *Tutela dell’identità familiare e dell’eguaglianza tra i genitori nell’attribuzione del cognome al figlio* (Corte cost. 31.05.2022 n. 131), in «Familia», 07 giugno 2022, <https://www.rivistafamilia.it/2022/06/07/tutela-dellidentita-familiare-e-delleguaglianza-tra-i-genitori-nellattribuzione-del-cognome-al-figlio/> (consultato il 15 settembre 2022).

salva la possibilità che, di comune accordo, i genitori attribuiscono soltanto il cognome di uno di loro. In questa sentenza, la Corte sottolinea l'intreccio tra il diritto all'identità personale del figlio da una parte e l'eguaglianza tra i genitori dall'altra affermando che l'automatica attribuzione del solo cognome paterno si traduce nell'"invisibilità" della madre ed è il segno di una diseguaglianza fra i genitori, che "si riverbera e si imprime sull'identità del figlio".⁵¹ Ancora una volta, la Corte rivolge un invito al legislatore perché intervenga in materia.

Sono passati quasi cinquant'anni dalla grande riforma del diritto di famiglia e la *rivoluzione* innescata nel 1975 è sempre in atto. L'eguaglianza tra coniugi resta in alcuni casi più *formale* che *sostanziale* e sussistono ancora disparità di trattamento, per esempio con l'articolo 143 *bis* del Codice civile che stabilisce che la moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito.⁵² Si potrebbe auspicare che, alla stregua di quanto previsto per l'unione civile tra persone dello stesso sesso, venga riconosciuta ai coniugi la facoltà di scelta del cognome comune.⁵³ Occorre continuare, oggi più che mai, a vegliare al rispetto dei principi costituzionali e alla salvaguardia dei diritti conquistati dalle donne perché da qualche anno in Italia (ma non solo) soffia "il vento della regressione".⁵⁴

⁵¹ Ufficio Comunicazione e Stampa della Corte costituzionale, *Nel cognome dei figli l'eguaglianza fra i genitori*, Comunicato del 31 maggio 2022, https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20220531141101.pdf (consultato il 24 settembre 2022).

⁵² "È opportuno precisare come non si tratti tuttavia di una aggiunta necessitata e consistente in un vero e proprio mutamento anagrafico, bensì di una facoltà per la moglie di essere identificata nella vita sociale anche col cognome del marito. Cionondimeno la norma [...] comporta una limitazione del principio di uguaglianza [...]": Michele Sesta, *op. cit.*, p. 86.

⁵³ Articolo 1, comma 10°, legge 20 maggio 2016, n. 76 recante "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze", Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 118 del 21 maggio 2016.

⁵⁴ Vittoria Franco, "L'Italia delle donne. Settant'anni di lotte e di conquiste". *Un'opera collettiva da consegnare alle giovani generazioni*, 21 aprile 2019, <https://www.fondazioneildeiotti.it/pagina.php?id=661> (consultato il 22 settembre 2022). Si veda inoltre Francesca Crivellaro, *Mai tornare indietro, neanche per prendere la rincorsa*, in «Rivista il Mulino», 01 aprile 2019, <https://www.rivistailmulino.it/a/mai-tornare-indietro-neanche-per-prendere-la-rinconcorsa> (consultato il 22 settembre 2022).

BIBLIOGRAFIA

- AA.VV., *La riforma porta in casa la parità*, in «L'Unità», mercoledì 23 aprile 1975, p. 8.
- Barbero Avanzini, Bianca, *Mutamento sociale e norme istituzionalizzate: analisi del contenuto del nuovo diritto di famiglia*, in «Studi di Sociologia», Anno 19, Fasc. 3, luglio-settembre 1981, pp. 299-318.
- Branca, Giuseppe, *Autoritarismo, spirito punitivo e diritti di famiglia*, in «Il Foro Italiano», Vol. 96, n. 9, settembre 1973, pp. 197-205.
- Busacca, Angela, *Semplicemente "figli". Brevi note sulla rilevanza giuridica della filiazione naturale: dalle discriminazioni all'unicità dello status filiationis*, in «Humanities», Anno 2, n. 4, giugno 2013, pp. 1-20.
- Cacciotto, Cecilia, *La famiglia italiana dalla riforma del 1975 a oggi*, 28 marzo 2019, <https://it.euronews.com/2019/03/28/la-famiglia-italiana-dalla-riforma-del-1975-a-oggi>.
- Camera dei deputati XVI Legislatura, *Documentazione per l'esame di Progetti di legge, Revisione della normativa in materia di filiazione AA.C. 2519, 3184, 3247, 3915*, n. 276, II edizione, 1° febbraio 2011, <http://documenti.camera.it/leg16/dossier/Testi/gi0326.htm>.
- Cecchini, Stefania, *Giurisprudenza costituzionale di genere. Paradigmi di genere e principio di eguaglianza nelle pronunce della Corte costituzionale*, Tesi di Dottorato di ricerca, Università degli Studi di Cagliari, 2019, pp. 363.
- Certini, Rossella, *La famiglia: un progetto pedagogico*, in «Studi sulla formazione», 2-2013, pp. 67-74.
- Crivellaro, Francesca, *Mai tornare indietro, neanche per prendere la rincorsa*, in «Rivista il Mulino», 01 aprile 2019, <https://www.rivistailmulino.it/a/mai-tornare-indietro-neanche-per-prendere-la-rinconcorsa>.
- Ferrando, Gilda, *Diritto di famiglia*, Zanichelli, Bologna, 4ª edizione, 2020, pp. 392.
- Franci, Gianfranco, *Storica riforma del diritto di famiglia. Diventa assoluta la parità tra i coniugi*, in «La Stampa», mercoledì 23 aprile 1975, pp. 1 e 2.
- Franco, Vittoria, «L'Italia delle donne. Settant'anni di lotte e di conquiste». *Un'opera collettiva da consegnare alle giovani generazioni*, 21 aprile 2019, <https://www.fondazioneildeiotti.it/pagina.php?id=661>.
- Frosini, Vittorio, *Il diritto di famiglia nella teoria generale del diritto*, in «Il Foro Italiano», Vol. 100, parte quinta: Monografie e varietà, 1977, pp. 84-90.

- Iannicelli, Maria Alessandra, *La scelta del cognome da attribuire al figlio deve poter essere condivisa dai genitori*, in «Familia», 30 aprile 2022, <https://www.rivistafamilia.it/2022/04/30/la-scelta-del-cognome-da-attribuire-al-figlio-deve-poter-essere-condivisa-dai-genitori/>.
- Lariccìa, Sergio, *La legge sul divorzio e la riforma del diritto di famiglia in Italia negli anni 1970-’75*, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», Rivista telematica, fascicolo n. 22, 2020, pp. 62-125.
- Leo, Luana, *Famiglia ed eguaglianza: un legame da rivedere*, in «Cammino diritto», n. 9/2020, pp. 1-44, <https://rivista.camminodiritto.it>.
- Migliucci, Debora, *Le famiglie italiane e la Costituzione repubblicana. Storia controversa di una "società naturale"*, Tesi di Dottorato di ricerca, Università degli Studi di Milano, 2013, pp. 183.
- Oddi, Alessandro, *La famiglia tra società e diritto. Prolegomeni*, in «Eius», 10 dicembre 2012, <https://www.eius.it/articoli/2012/002>.
- Picchi, Marta, *Tutela dell’identità familiare e dell’eguaglianza tra i genitori nell’attribuzione del cognome al figlio (Corte cost. 31.05.2022 n. 131)*, in «Familia», 07 giugno 2022, <https://www.rivistafamilia.it/2022/06/07/tutela-dellidentita-familiare-e-delleguaglianza-tra-i-genitori-nellattribuzione-del-cognome-al-figlio/>.
- Raffini, Luca, *Le nuove generazioni e il Sessantotto. Tra mito e contro-mito*, in «Società Mutamento Politica», Vol. 9, n. 18, 2018, pp. 319-347.
- Rapisarda, Alberto, *Rivoluzione in famiglia*, in «Stampa Sera», mercoledì 23 aprile 1975, p. 1.
- Rettaroli, Rosella, *Il 18 dicembre 1970 entra in vigore la legge Fortuna-Baslini che permette alle coppie di porre giuridicamente termine a un’unione: tanto è stato fatto in termini di diritti civili, ma molto resta da fare per le pari opportunità di genere*, in «Rivista il Mulino», 17 dicembre 2020, <https://www.rivistailmulino.it/a/cinquant-anni-di-divorzi>.
- Sarti, Raffaella, *Dopo un iter di quasi nove anni, arrivava in porto la riforma dell’assoluta parità tra i coniugi, come intitolava «La Stampa», commentando l’approvazione*, in «Rivista il Mulino», 17 maggio 2019, <https://www.rivistailmulino.it/a/19-maggio-1975>.
- Sesta, Michele, *Manuale di diritto di famiglia*, Cedam, Padova, 9ª edizione, 2021, pp. 576.
- Ufficio Comunicazione e Stampa della Corte costituzionale, *Nel cognome dei figli l’eguaglianza fra i genitori*, Comunicato del 31 maggio 2022,

https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20220531141101.pdf.

Vellati, Elena, *Il nuovo diritto di famiglia e il ruolo della donna*, in «Novecento.org», n. 8, agosto 2017, <https://www.novecento.org/dossier/italia-didattica/il-nuovo-diritto-di-famiglia-e-il-ruolo-della-donna/#perdocenti8>
DOI: <https://doi.org/10.12977/nov177>.

Leggi/Decreti

Legge 17 luglio 1919 n. 1176 recante «Disposizioni sulla capacità giuridica della donna», Gazzetta Ufficiale n. 172, 19 luglio 1919.

Legge 27 maggio 1929 n. 847 recante «Disposizioni per l'applicazione del concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio», Gazzetta Ufficiale n. 133, 08 giugno 1929.

Regio Decreto 12 dicembre 1938 n. 1852 recante «Approvazione del testo del Libro Primo del Codice civile», Gazzetta Ufficiale n. 285, 15 dicembre 1938 – Suppl. Ordinario n. 285.

Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 262 recante «Approvazione del testo del Codice civile», Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 79, 4 aprile 1942.

Legge 1° dicembre 1970 n. 898 recante «Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio», Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 306, 3 dicembre 1970.

Legge 19 maggio 1975 n. 151 recante «Riforma del diritto di famiglia», Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 135, 23 maggio 1975.

Legge 22 maggio 1978 n. 194 recante «Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza», Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 140, 22 maggio 1978.

Legge 10 dicembre 2012 n. 219 recante «Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali», Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 293, 17 dicembre 2012.

Decreto legislativo 28 dicembre 2013 n. 154 recante «Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219», Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 5, 08 gennaio 2014.

Legge 20 maggio 2016 n. 76 recante «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze», Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 118, 21 maggio 2016.

Ordinanze/Sentenze

- Corte costituzionale, sentenza 23 novembre 1961 n. 64, <https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=1961&numero=64>.
- Corte costituzionale, sentenza 16 dicembre 1968, n. 126, <https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=1968&numero=126>.
- Corte costituzionale, sentenza 16 dicembre 1968, n. 127, https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:1968:127.
- Corte costituzionale, sentenza 27 novembre 1969, n. 147, <https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=1969&numero=147>.
- Corte costituzionale, ordinanza n. 176/1988, Gazzetta Ufficiale, 24 febbraio 1988 n. 8.
- Corte costituzionale, sentenza n. 61/2006, Gazzetta Ufficiale, 22 febbraio 2006 n. 8.
- Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, causa Cusan e Fazzo c. Italia, 7 gennaio 2014, [https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.page?facetNode_1=0_8_1_61&facetNode_2=1_2\(2014\)&contentId=SDU978646&previousPage=mg_1_20#](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.page?facetNode_1=0_8_1_61&facetNode_2=1_2(2014)&contentId=SDU978646&previousPage=mg_1_20#).
- Corte costituzionale, sentenza n. 286/2016, Gazzetta Ufficiale, 28 dicembre 2016 n. 52.
- Corte costituzionale, sentenza n. 131/2022, Gazzetta Ufficiale, 01 giugno 2022 n. 22.